

LICEO
SCIENTIFICO
SPORTIVO

Codice di condotta e regolamento *disciplinare* degli studenti



PARTE I

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Istituto Cloe Gianì adotta il presente **Codice di Condotta** (anche "Codice") e il presente **Regolamento Disciplinare** (di seguito "Regolamento") dando attuazione al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Atto normativo regolamentare nell'ambito del processo dell'autonomia funzionale delle scuole) e all'art. 14, c. 1 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 che attribuisce alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla **carriera scolastica** e al **rapporto con gli alunni**, nonché il potere disciplinare.

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento dell'Istituto Cloe Gianì (di seguito anche "Istituto" o "Scuola") e, in quanto tale, **deve venire rispettato** da tutti gli studenti autorizzati all'accesso agli edifici, agli spazi e alle attrezzature della Scuola, e alla partecipazione alle attività formative da questa organizzate, attribuendo alla Direzione dell'Istituto i poteri disciplinari in ordine alla sua applicazione.

Il **Codice di Condotta** trasmette e rafforza valori di lealtà e di correttezza essenziali per il proficuo svolgimento delle attività formative e definisce le regole di comportamento che gli studenti devono rispettare nell'ambito della comunità scolastica.

Il **Regolamento Disciplinare** stabilisce le infrazioni, il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari a cui sono soggetti gli studenti. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per "studenti" si intendono tutti gli iscritti alla Scuola, nonché gli studenti che frequentano la Scuola in ragione di convenzioni, scambi culturali, visiting o altre motivazioni legate ai progetti scolastici.

Il Codice e il Regolamento si applicano agli studenti che accedano ai locali della Scuola o che effettuino attività anche all'esterno organizzate dalla Scuola o comunque sotto la sua direzione e il suo controllo ("Attività Esterne").

Resta inteso che, nel corso delle Attività Esterne, gli studenti saranno soggetti altresì alle regole istituite dalle strutture ospitanti, la cui applicabilità, in ipotesi di conflitto con il presente Regolamento, è da intendersi come prevalente.



PARTE II

CODICE DI CONDOTTA

ARTICOLO 2 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1.

Le condotte degli studenti della Scuola si ispirano ai seguenti **principi di comportamento**:

- a) finalità educativa;
- b) integrità, rispetto dei principi e delle regole deontologiche dell'attività universitaria, responsabilità individuale;
- c) probità, dignità, decoro, rispetto reciproco;
- d) rispetto della dignità, della personalità individuali e delle reciproche differenze culturali;
- e) meritocrazia, trasparenza, parità di trattamento, spirito di collaborazione, equità, solidarietà;
- f) rafforzamento del senso di responsabilità;
- g) ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- h) recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- i) possibilità per lo studente di convertire le sanzioni inattività in favore della comunità scolastica.

2.2.


Gli studenti sono tenuti a **soddisfare gli impegni assunti** con l'iscrizione e dunque partecipano alle attività didattiche e formative adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti degli insegnanti e di tutti coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Istituto.

2.3.

Agli studenti **non è consentito violare le regole** attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e delle verifiche di qualunque tipo. Nelle prove di verifica devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo al regolare svolgimento delle attività.

2.4.

Manifestazioni di dissenso nei confronti dell'insegnante, dei membri del personale o della Direzione vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero, con educazione e rispetto.



2.5.

È contrario ai principi del presente Codice **il plagio o la copiatura di testi** o di parti di testo altrui o altri comportamenti disonesti o in violazione di legge, quali ad esempio: consultare fonti, documenti o persone non ammesse o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi; procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente le valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti.

2.6.

Gli studenti sono tenuti a **osservare comportamenti rispettosi** dell'integrità personale e della dignità di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica. Sono vietati, in particolare, atti osceni o contro il decoro, atti di abuso o molestia fisica o morale e atti discriminatori fondati su religione, convinzioni personali, origine etnica, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere o età della persona.

2.7.

È vietata agli studenti qualunque attività che possa **danneggiare o deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni** della Scuola. Non è altresì consentito l'utilizzo di attrezzature didattiche per fini di natura personale, diversi da quelli istituzionali, ovvero non espressamente autorizzati o consentiti dalla normativa vigente.

2.8.

Nei locali della Scuola **è vietato fumare e consumare sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope**, eccetto il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge. È altresì vietato lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli studenti sono tenuti a rispettare analoghi divieti, ove esistenti, presso le strutture ospitanti le Attività Esterne.

2.9.

Gli studenti sono tenuti al **rispetto del buon nome dell'Istituto** non recando danno alla sua reputazione. Salvo espressa autorizzazione, è vietato utilizzare il logo e il nome dell'Istituto al di fuori dei rapporti istituzionali o per la creazione di documenti falsi.

2.10.

Gli studenti sono tenuti al **rispetto dei protocolli sanitari** o le misure di igiene e prevenzione adottate dall'Istituto in caso di pandemia (es. da Covid-19) o di altre emergenze sanitarie a diffusione locale, regionale o nazionale.



PARTE III

ILLECITI DISCIPLINARI

ARTICOLO 3 – ILLECITI DISCIPLINARI

3.1.

Qualunque fatto, infrazione, comportamento commesso dallo studente, sia all'interno dei locali dell'Istituto, sia nell'ambito delle Attività Esterne, in **violazione del presente Codice di Condotta o delle norme legislative**, può costituire illecito disciplinare e comportare l'applicazione di sanzioni, come meglio di seguito precisato.

3.2.

Rientrano tra gli illeciti disciplinari gli **atti commessi con dolo o colpa grave** (ovvero con volontà, intenzione, consapevolezza o grave mancanza di diligenza, prudenza o perizia) che:

- a) **provochino danni** ai beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Istituto o da questo detenuti o posseduti a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà di soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture sportive, ricettive e di ristorazione che ospitano gli studenti nel corso di Attività Esterne;
- b) **arrechino una lesione o pericolo concreto di una lesione** all'integrità fisica di studenti, insegnanti, membri della Direzione, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della Scuola o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;
- c) **pregiudichino gravemente l'onore, l'immagine e il decoro** dell'Istituto;
- d) **risultino molesti o discriminatori** nei confronti di studenti, insegnanti, membri della Direzione, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della Scuola o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;
- e) **ostacolino o rendano impossibile l'ordinata e civile convivenza** all'interno dei locali e degli spazi della Scuola o in occasione di Attività Esterne;
- f) siano diretti ad **alterare, modificare o falsificare atti riguardanti la propria o l'altrui carriera scolastica**, quali, a titolo esemplificativo, gli esiti delle verifiche, delle interrogazioni, delle valutazioni o delle attività di acquisizione dei crediti formativi;
- g) siano diretti a **produrre, diffondere o utilizzare documenti o dichiarazioni false** al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali, per sé o per altri studenti;
- h) **ostacolino le attività didattiche** e di studio o le attività amministrative della Scuola, pregiudicandone il regolare svolgimento;
- i) **violino le regole** o comunque ostacolino il corretto svolgimento delle valutazioni e delle verifiche di qualunque tipo, attraverso, a titolo esemplificativo, le attività elencate nel par. 2.4 del presente documento;
- j) **violino le regole** dettate dai protocolli sanitari e delle misure di igiene e prevenzione adottati dall'Istituto in caso di pandemia (es. da Covid-19) o di altre emergenze

sanitarie a diffusione locale, regionale o nazionale; in particolare, costituiscono violazione sanzionabile ai sensi del presente Regolamento accedere alla struttura in assenza delle certificazioni richieste o in violazione di disposizioni di quarantena, ovvero sottrarsi volontariamente ai controlli o non rispettare deliberatamente gli obblighi di indossare la mascherina, di distanziamento sociale, di occupazione dei banchi e di scaglionamento orario;

k) impediscano o rendano difficoltoso l'**accertamento di illeciti disciplinari** commessi da altri.

3.3.

Integra illecito disciplinare la **violazione del divieto di fumare** (anche in assenza di cartellonistica idonea a segnalare il relativo divieto) **o di consumare sostanze alcoliche o stupefacenti** all'interno dei locali della Scuola o negli spazi esterni adiacenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atri, corridori, scale, cabine ascensori, cortili).

3.4.

Integra illecito disciplinare l'**accesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope** ai locali della Scuola o agli spazi utilizzati per lo svolgimento di Attività Esterne. Fa eccezione il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge.

3.5.

Integra illecito disciplinare **lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti** o psicotrope nei locali della Scuola o negli spazi esterni adiacenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atri, corridori, scale, cabine ascensori, cortili).

3.6.

Non costituiscono illecito disciplinare **le manifestazioni collettive** e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità alla normativa vigente.

3.7.

Non costituiscono illecito disciplinare i comportamenti che arrechino **mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni** senza ostacolarne le attività e purché non siano connotati dalle circostanze di cui ai precedenti articoli 3.3, 3.4 e 3.5.



ARTICOLO 4 – SEGNALAZIONE DELLE INFRAZIONI

4.1.

Fatti e comportamenti ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente Regolamento devono essere **segnalati alla Direzione** dagli insegnanti, dal personale amministrativo, dai collaboratori scolastici, dagli studenti o da chiunque ne abbia comunque avuto conoscenza.

4.2.

La Direzione verifica, **entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione**, la fondatezza della stessa, ascoltato lo studente o gli studenti ai quali sono riferiti i fatti e i comportamenti. La Direzione, fatta salva l'eventualità o la necessità di segnalare i fatti accertati all'autorità giudiziaria, avvia **il procedimento disciplinare** e nomina un'apposita **commissione interna** (la "Commissione"), costituita in relazione ai singoli casi, con il compito di provvedere all'esame dei fatti segnalati. Della Commissione fa comunque parte un rappresentante degli studenti. La Commissione propone l'irrogazione di sanzioni disciplinari con deliberazione assunta a maggioranza dei propri componenti.



PARTE IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

5.1.

Nel rispetto del principio del contraddittorio, lo Studente al quale sono riferiti i fatti contestati deve essere tempestivamente informato dell'apertura del **procedimento disciplinare** a suo carico.

5.2.

La comunicazione deve contenere:

- la **contestazione** in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'**avviso di presentarsi** dinanzi alla Commissione nominata dalla Direzione nella data definita per la sua audizione in ordine ai fatti contestati;
- l'**informativa** circa la facoltà di farsi assistere da un difensore o da un'altra persona di sua fiducia e di presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;
- l'**informativa** circa la facoltà dell'interessato, o di altro soggetto debitamente munito di delega scritta, di accedere agli atti istruttori inerenti al suo procedimento.

5.3.

La Commissione, **entro 10 giorni dal ricevimento**, da parte dello studente, della comunicazione di cui al punto 5.2, procede all'**audizione** dello stesso. Nell'espletamento del compito istruttorio che le è stato conferito la Commissione, che opera sotto il vincolo della riservatezza e nel rispetto della disciplina della privacy, può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, comprese quelle attività eventualmente richieste dallo studente interessato, se considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dei fatti. Sino alla conclusione dei lavori istruttori della Commissione nominata, lo studente potrà presentare le proprie difese per iscritto, portare elementi ed eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persona di propria fiducia.



5.4.

La Commissione è tenuta a **concludere i suoi lavori istruttori** entro 3 mesi dalla sua costituzione, facendo pervenire in una relazione scritta alla Direzione dell'Istituto i fatti contestati, gli atti relativi al procedimento e le sue valutazioni. La Commissione può proporre l'archiviazione o il provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti. Spetterà alla Direzione l'irrogazione della sanzione. Di tutte le operazioni espletate dalla Commissione è redatto verbale.

5.5.

Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono **la posta elettronica certificata, la raccomandata AR e la consegna a mani** con rilascio di ricevuta di ricezione.

5.6.

I provvedimenti disciplinari devono essere **motivati e sottoscritti** dall'organo che li ha emessi. Fatto salvo il ricorso alla competente autorità giudiziaria, i provvedimenti disciplinari hanno **carattere definitivo**.

5.7.

L'eventuale **pendenza di un procedimento penale** per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta la sospensione del procedimento disciplinare.

5.8.

La **decorrenza dei termini è sospesa** nel periodo dal 1 al 31 agosto di ogni anno.



PARTE V

SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 6 – CLASSIFICAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

Ferma restando l'eventuale rilevanza civile, penale o amministrativa delle infrazioni e dei comportamenti, la Scuola può comminare ai sensi di legge le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- b) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
- c) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- d) sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- e) sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

7.1.

Nella commisurazione delle sanzioni disciplinari la Scuola tiene conto:

- della **situazione personale** dello studente;
- della **gravità** del comportamento;
- delle **conseguenze** che da esso derivano.

7.2.

Le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al **punto a)** dell'elenco di cui all'art. 6 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca:

- la responsabilità disciplinare dello studente;
- che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.



7.3.

Ove il fatto costituisca violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di **denuncia all'autorità giudiziaria penale** in applicazione dell'art. 361 C.P.

7.4.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può **influire sulla valutazione del profitto**.

7.5.

Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato **prima invitato a esporre le proprie ragioni**. La Scuola deve contestare l'addebito allo studente in modo tempestivo, così da garantire il diritto di difesa. La contestazione deve essere specifica, ovvero indicare in modo puntuale il comportamento dello studente e la norma violata.

7.6.

La Scuola deve **spiegare le ragioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione. Più la sanzione è grave, più si richiede il rigore motivazionale, che deve dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione.

7.7.

La Direzione annulla, in autotutela, **gli eventuali atti o i provvedimenti amministrativi** di cui sia stata accertata l'alterazione, la modificazione, la falsificazione o la contraffazione e gli atti o i provvedimenti che da essi dipendono.

7.8.

Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento sono **registrate nella carriera scolastica dello studente** e riportate nei casi di trasferimento ad altro Istituto.

ARTICOLO 8 – SANZIONI DISCIPLINARI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

8.1.

Le sanzioni diverse dall'**allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** possono essere irrogate dalla Scuola quali sanzioni autonome o accessorie di sanzioni più gravi.

8.2.

Questa tipologia di sanzione si applica alle **infrazioni disciplinari non gravi e non reiterate** in violazione dei seguenti doveri:

- **frequentare regolarmente i corsi** e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;



- **rispetto**, anche formale, nei confronti della Direzione, degli insegnanti, del personale della Scuola e dei compagni;
- non ostacolare il **corretto svolgimento delle lezioni**;
- mantenere un **abbigliamento decoroso**;
- **osservare le disposizioni** organizzative e di sicurezza;
- **non arrecare danni** ai locali e al patrimonio della Scuola;
- **rispettare i divieti** in materia di utilizzo dei dispositivi elettronici;
- altre **violazioni a norme specificate nel Codice di Condotta** dell'Istituto.

8.3.

A titolo esemplificativo, la Scuola può irrogare le **seguenti sanzioni disciplinari**:

- ammonizione scritta da parte della Direzione notificata allo studente e alla famiglia;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di segreteria;
- piccole manutenzioni;
- attività di ricerca;
- riordino della biblioteca;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola.

8.4.



Comportamenti che arrechino mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, senza impedire le attività, sono gestiti autonomamente dall'**insegnante di aula**, che potrà stabilire le misure più opportune per ristabilire la regolarità della lezione, ivi compreso il temporaneo allontanamento dall'aula degli studenti.

8.5.

I **trasgressori al divieto di fumo** sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, anche al pagamento della sanzione amministrativa di legge.

ARTICOLO 9 – SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un **periodo non superiore a 15 giorni** si applica alle infrazioni disciplinari gravi oppure reiterate in violazione dei



seguenti doveri:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- rispetto, anche formale, nei confronti della Direzione, degli insegnanti, del personale della Scuola e dei compagni;
- non ostacolare il corretto svolgimento delle lezioni;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- non arrecare danni ai locali e al patrimonio della Scuola;
- rispettare i divieti in materia di utilizzo dei dispositivi elettronici;
- altre violazioni a norme specificate nel Codice di Condotta dell'Istituto.

ARTICOLO 10 – SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

10.1.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un **periodo superiore a 15 giorni** può essere irrogata dalla Scuola se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale...) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni

La sanzione disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato tra quelle sopra indicate. Tali fatti devono risultare ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli accertamenti che saranno svolti dalla Magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

10.2.

La **durata dell'allontanamento** deve essere stabilita in base:

- alla gravità dell'infrazione;
- al permanere della situazione di pericolo.

10.3.

La Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo**.



ARTICOLO 11 – SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

La sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno scolastico** può essere irrogata dalla Scuola se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure devono essere commessi atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ARTICOLO 12 – SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

La sanzione disciplinare dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi può essere irrogata dalla Scuola se sussistono, nei casi più gravi, le **condizioni** che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno e al ricorrere delle stesse condizioni di cui all'articolo 11.



PARTE VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 13 – PUBBLICITÀ

13.1.

Al Codice di Condotta e al Regolamento Disciplinare, e alle loro successive modificazioni, **viene data pubblicità** mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

13.2.

L'iscrizione alla Scuola comporta l'**accettazione** del Codice di Condotta e del Regolamento Disciplinare, come precisato nelle procedure di ammissione.

13.3.

È fatto obbligo agli Studenti di **conoscere, accettare e rispettare integralmente** il presente documento e le sue eventuali modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

14.1.

Eventuali **integrazioni e modifiche** al presente documento potranno essere apportate a opera della Direzione.

14.2.


Le **integrazioni e modifiche** avranno efficacia per quanto compiuto e deciso in seguito alle stesse, restando per quanto pregresso applicabili il Codice e il Regolamento nella versione precedente alle modifiche e/o integrazioni stesse, in base al principio del *tempus regit actum*.

ARTICOLO 15 – NORMA FINALE

15.1.

Per quanto non stabilito dal presente documento, **si applicano le norme vigenti**, nonché il Regolamento di Istituto.





**LICEO
SCIENTIFICO
SPORTIVO**

ISTITUTO CLOE GIANI SRL

Liceo Scientifico Sportivo

Milano - Via Polibio 1

PEC: istitutocloegiani@pec.it

PIVA /CF: 12648050966

www.istitutocloegiani.it